

VERBALE DI ACCORDO

Integrativo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 70, D.L. n. 34/2020

Oggi, Milano 20 maggio 2020,

la Direzione aziendale di Salmoiraghi&Viganò SpA rappresentata da Dott. Giuseppe De Castro e Sara Papisca, (di seguito anche solo la «Società»), con Sede legale in Milano, Corso Magenta 24/a, p.i. e c.f. 12949250158

e

i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali Filcams, Fisascat e Uiltucs, rispettivamente Sig.ri Andrea Montani, Mirco Ceotto ed Antonio Vargiu

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, «le Parti»).

Premesso che:

- *Le Parti hanno convenuto che sarà richiesto un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni in deroga per n. 5 settimane, ai sensi dell'art. 22, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come novellato dal D.L. n. 34/2020, quale ulteriore strumento per gestire l'emergenza Covid-19, una volta esaurito il primo periodo di n. 9 settimane (13 settimane ove possibile ai sensi della normativa vigente);*
- La situazione di attenzione sanitaria continua a persistere, impattando il benessere di tutti i dipendenti del Gruppo e delle loro famiglie e avendo un forte impatto sulle richieste di ordini e di conseguenza su tutta la filiera produttiva dalla produzione alla logistica fino a tutti i punti vendita in Italia e all'estero;
- la Società altresì, da sempre attenta al benessere dei propri Dipendenti e delle loro famiglie, conscia che questi stanno vivendo un momento particolarmente delicato per l'emergenza epidemiologica in corso, limitatamente all'ulteriore periodo di intervento della Cassa Integrazione in deroga per l'emergenza Covid -19 per le n. 5 settimane sopradette, intende concretamente salvaguardare i dipendenti dalle decurtazioni economiche derivanti dalla collocazione in CIGD, secondo quanto di seguito precisato;
- *la Società avvierà pertanto la prevista procedura per richiedere le ulteriori n. 5 settimane di cui sopra;*
- le Parti, con il presente Accordo, intendono sin d'ora definire e/o confermare alcuni aspetti dell'intervento della CIGD.

Tutto ciò premesso,

le Parti concordano quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo e ne chiariscono il significato.
2. Le Parti convengono che tutti i dipendenti della Società saranno posti in CIGD, ai sensi dell'art. 22, D. L. n. 18/2020, come novellato dal D.L. n. 34/2020, per un ulteriore periodo di n. 5 settimane.
3. La Società riconoscerà in favore dei Dipendenti sospesi in CIGD ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020, come novellato dal D.L. n. 34/2020, limitatamente all'ulteriore periodo di n. 5 settimane in parola, un'integrazione al trattamento di CIGD, pari alla differenza tra il valore netto della retribuzione normale mensile teorica di ciascun mese (data dagli elementi fissi e continuativi delle retribuzioni), detratto quanto percepito a titolo di integrazione salariale e a titolo di retribuzione percepita per le ore effettivamente lavorate.

Detta integrazione continuerà ad essere denominata "COVID-19" e sarà corrisposta con la busta paga del mese di competenza.

La predetta integrazione COVID -19 ove dovuta verrà corrisposta a ciascun dipendente esclusivamente per il periodo di effettivo utilizzo dell'ulteriore periodo di n. 5 settimane di CIGD previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, come novellato dal D.L. n. 34/2020, limitatamente ad esso ed in ogni caso per non oltre la durata predetta di n. 5 settimane di CIGD e non oltre il 31 agosto 2020.

L'integrazione in parola è per sua natura complessiva ed onnicomprensiva degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone le Parti tenuto conto in sede di quantificazione dei relativi importi.

La predetta integrazione, pertanto, non determina alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti, contrattuali e di legge e quant'altro, in quanto gli effetti del premio sui suddetti istituti e maggiorazioni devono considerarsi liquidati in via anticipata e ricompresi pertanto nell'importo dell'integrazione stessa ed è esclusa, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 cod. civ., dalla base di calcolo del T.F.R.

4. L'Azienda, ove possibile, provvederà ad anticipare il trattamento previsto di cassa integrazione in deroga per le citate n. 5 settimane. Qualora fosse invece confermato l'obbligo del pagamento diretto, resta confermato quanto previsto al punto n. 12 dell'Accordo 3 aprile 2020 (integrativo dell'Accordo 3 aprile 2020 per il ricorso alla CIGD).
5. Le Parti confermano la piena validità ed efficacia, per quanto qui non modificato, dell'Accordo 3 aprile 2020 (integrativo dell'Accordo 3 aprile 2020 per il ricorso alla CIGD), ad eccezione dei punti da n. 8 a n. 11 compresi, riferiti espressamente ed esclusivamente al solo primo periodo di n. 9 settimane di CIGD (o di n. 13 settimane, là dove previsto), di cui all'art. 22, D.L. n. 18/2020 e le cui previsioni quindi non hanno validità e non saranno perciò applicate con riferimento alle ulteriori n. 5 settimane di CIGD introdotte dal D.L. n. 34/2020. Parimenti dovrà intendersi decaduto e privo di efficacia il punto n. 12 dell'Accordo in parola, ove fosse confermata la possibilità dell'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Azienda.
6. Qualora sopravvenissero novità normative incidenti sulla disciplina della Cassa in Deroga, le Parti si impegnano ad incontrarsi in tempi brevi per verificare la necessità di eventuali adeguamenti del presente accordo.
7. Il presente Accordo sarà depositato, ad ogni effetto di legge, presso gli Enti competenti.


Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETA'



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI

UILTuCS



Fisascot Cisl

